

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
(ART.45 DECRETO LEGISLATIVO N.36 del 31 MARZO 2023)**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)”* – di seguito denominato *“Codice”* – ed ha per oggetto la determinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 svolte dal personale dipendente della Provincia di Lecce, con esclusione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14 comma 3, di quello con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 2 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, anche a tempo determinato, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività di cui al precedente art.3 sono individuati dal Dirigente del Servizio competente per l'intervento, sentito il RUP.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto: della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, ivi compresi i collaboratori, nonché il relativo cronoprogramma. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici, amministrativi/contabili, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente e/o contabilmente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. L'individuazione dei dipendenti e dei collaboratori che non risultano incardinati nel Servizio competente per l'intervento avviene su proposta vincolante del Dirigente del Servizio cui gli stessi fanno capo.
5. Salvo che la scelta del contraente avvenga con affidamento diretto, il Dirigente del Servizio competente per l'intervento, sentito il RUP, di norma individua un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, sulla base delle disposizioni organizzative proprie dell'Ente. L'attività relativa alla fase di affidamento, e indicata nell'elenco di cui all'art.3 comma 2 come "predisposizione dei documenti di gara", deve intendersi riferita all'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento, ivi compresa l'attività propedeutica alla stipula del contratto.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art.16;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art.4, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITA'	Tutte le attività all'interno	Progettazione esterna	Direzione lavori esterna	Progettazione e direzione lavori esterne
Responsabile unico del progetto - RUP	30	34	38	47
Programmazione della spesa per investimenti	1	1	1	3
Collaborazione all'attività del RUP dell'intervento	8	9	13	17
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1	1	1	1
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	5		9	
Redazione del progetto esecutivo	6 (*)		9 (*)	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2		3	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4	5	5	6
Predisposizione dei documenti di gara	8 (**)	8 (**)	8 (**)	8 (**)
Direzione dei lavori	15 (***)	16 (***)		
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	9	10		
Coordinamento per la sicurezza in	4	4		

fase di esecuzione				
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione	4	4		
Collaudo statico	3	3	3	3
Totale	100	95	90	85

(*) da incrementare della percentuale della voce precedente in caso di accorpamento in un'unica fase di PFTE e progetto esecutivo

(**) nel caso in cui non sia nominato il responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la percentuale è ridotta al 6%, con corrispondente incremento di un punto percentuale delle voci “*Responsabile unico del progetto – RUP*” e “*Collaborazione all'attività del RUP dell'intervento*”

(***) da incrementare della percentuale della voce successiva qualora non si proceda alla nomina di direttore/i operativo/i e ispettore/i di cantiere.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi soggetti individuati ai sensi del precedente art.4, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITA'	
Responsabile unico del progetto - RUP	35
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP dell'intervento	10
Redazione del progetto	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Predisposizione dei documenti di gara	8 (*)
Direzione dell'esecuzione	28
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudo tecnico- amministrativo/ Regolare esecuzione	4
Verifica di conformità	3
Totale	100

(*) nel caso in cui non sia nominato il responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la percentuale è ridotta al 6%, con corrispondente incremento di un punto percentuale delle voci “*Responsabile unico del progetto – RUP*” e “*Collaborazione all’attività del RUP dell’intervento*”

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati.

3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all’incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 11 – Principi in materia di valutazione

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle tabelle riportate negli artt. 9 e 10. Ai fini della attribuzione il Dirigente del Servizio competente per l’intervento tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L’incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell’opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del Dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella relazione di cui al successivo art.16.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall’incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso da ciascun Dirigente al Dirigente del Servizio Risorse Umane, al Presidente, al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 12 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP, di norma nella relazione di cui al successivo art.16, attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. Per i collaboratori non incardinati nel Servizio competente per l’intervento, l’attestazione e l’indicazione di cui al comma precedente compete al Dirigente del Servizio cui gli stessi fanno capo.

3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l’attività specifica, l’intera quota dell’incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.

Art. 13 -Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 2 % sulla percentuale minore:

- svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 14 -Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 , per attività incentivabili in relazione ai progetti PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023, per gli anni dal 2023 al 2026, l'incentivo sarà erogato anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Tale previsione ha la finalità di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.

Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi di realizzazione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma dell'opera o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando/lettera di invito/affidamento, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 4.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di lavori, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 4.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 4.

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi	Entro il 20% del cronoprogramma, se in fase di affidamento /del tempo contrattuale, se in fase di esecuzione	10%
	Dal 21% al 40% del cronoprogramma, se in fase di affidamento /del tempo contrattuale, se in fase di esecuzione	20%
	Oltre il 40% del cronoprogramma, se in fase di affidamento /del tempo contrattuale, se in fase di esecuzione	30%
2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo a base di gara o di affidamento, se in fase di affidamento/dell'importo contrattuale, se in fase di esecuzione	10%
	Dal 21 al 40% dell'importo a base di gara o di affidamento, se in fase di affidamento/dell'importo contrattuale, se in fase di esecuzione	20%
	Oltre il 40% dell'importo a base di gara o di affidamento, se in fase di affidamento/dell'importo contrattuale, se in fase di esecuzione	50%

5. La valutazione in ordine alla sussistenza delle cause che eventualmente possano aver determinato incrementi dei tempi e/o dei costi come sopra definiti spetta al Dirigente del Servizio competente per l'intervento, all'atto della liquidazione di cui al successivo art.16, sulla base anche di quanto riportato dal R.U.P. nella relazione ivi prevista.

6. Le somme non corrisposte in ragione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio.

Art. 16 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio competente per l'intervento, previo accertamento delle prestazioni effettivamente svolte dal personale interessato e di eventuali incrementi di tempi o di costi ai sensi del precedente art.15. Detto accertamento avviene sulla base di apposita relazione prodotta dal RUP, nella quale sono specificati i ruoli e le funzioni effettivamente svolti dai singoli soggetti (con le eventuali attestazioni e indicazioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13), i tempi di effettuazione, l'eventuale presenza di ritardi e/o errori e/o aumenti di costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.
2. Ai fini della quantificazione e liquidazione dell'incentivo nelle diverse fasi del procedimento (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), le corrispondenti percentuali delle tabelle di cui ai precedenti artt. 9 e 10 potranno essere corrisposte, giusta espressa

motivazione, in misura parziale, esclusivamente in subordine al conseguimento del finanziamento dell'intervento e, comunque, subordinatamente al corretto perfezionamento di ogni singola fase procedimentale presupposta in ragione dell'incidenza percentuale delle singole fasi di seguito indicata:

- Fase di programmazione e progettazione 40%
- Fase di affidamento: 10%
- Fase di esecuzione 50%

In caso di corresponsione parziale, agli importi determinati per ogni singola fase intermedia, verrà applicata una riduzione del 10% da portare a conguaglio all'atto della liquidazione finale ed in esito all'istruttoria di cui al comma 1.

Art. 17 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva e si applica alle attività compiute a far data dal 1° luglio 2023 nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture avviati a partire da tale data.
2. E' fatto salvo lo specifico ambito temporale di applicazione della disciplina derogatoria prevista per i Dirigenti dal precedente art. 14, comma 3.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce.